Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 12 febbraio 1930 - Anno IX** — **Numero 35**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessi, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 284.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1877.

Consolidamento del contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per le scuole elementari dell'ex comune di Sant'Andrea di Gorizia, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 gennaio 1927, n. 1, e 25 ottobre 1928, n. 2520, coi quali il comune di Sant'Andrea di Gorizia è stato aggregato al comune di Gorizia;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'Amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trieste alla diretta amministrazione del comune autonomo di Gorizia, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trieste dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Sant'Andrea di Gorizia sostenne l'effettiva spesa di L. 81.792,10;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1309, 16 giugno 1927, n. 1660 e 14 luglio 1927, n. 1870, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e de-

gli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Sant'Andrea di Gorizia, ora aggregato al comune di Gorizia, i corrispondenti contributi di L. 3048, L. 4800 e L. 2400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Sant'Andrea di Gorizia, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 71.544,10 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 148. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Sant'Andrea di Gorizia.

POSTI DI RUOLO N. 8.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	75.409,32
2. Retribuzioni per supplenze	»	790 —
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	800 —
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	4.792,78
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e P. M.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	81.792,10

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L.	3.048		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.800		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.400		
			»	10.248 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929			L.	71.544,10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 285.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1931, n. 73.

Liquidazione in annualità trentennali dei lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 1218, che ha approvato le due convenzioni 21 marzo stesso anno per la concessione della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1930, n. 54, che ha prorogato per un secondo triennio la facoltà di pagare in capitali attuali i lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 30 giugno 1927, concernente il trasporto dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni, in dipendenza del passaggio di tutti i servizi gestiti dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle modalità di pagamento dei lavori di costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento dei lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, eseguiti in base alle convenzioni approvate con R. decreto 29 aprile 1923, n. 1218, sarà effettuato, per tutti i lavori liquidati con certificati di avanzamento di data posteriore al 1° gennaio 1931 e fino al 30 giugno 1931, e per un importo massimo di L. 50.000.000 in capitali attuali, mediante annualità trentennali posticipate a debito dello Stato, calcolate in base ad un saggio di interesse che dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, verrà determinato all'atto della prima liquidazione in relazione alle condizioni del mercato finanziario e che dovrà valere per tutto il periodo anzidetto.

Restano ferme tutte le clausole contenute nelle convenzioni suddette in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, verrà diminuita l'autorizzazione di spesa per la costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia indicata nella tabella di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per le finanze 30 giugno 1927, in corrispondenza dell'ammontare in capitali attuali dei lavori liquidati ai concessionari mediante annualità ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero delle comunicazioni verrà inscritto un apposito capitolo per il pagamento delle annualità dovute ai

concessionari della costruzione delle ferrovie secondarie sicule a termini dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 286.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1931, n. 74.

Liquidazione delle tasse erariali sui trasporti delle linee ferroviarie e tramviarie concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, col quale venne disposto che la tassa erariale sui trasporti effettuati sulle linee di cui al titolo 2° dello stesso Regio decreto doveva essere liquidata bimestralmente, entro 60 giorni dalla fine del bimestre cui si riferisce;

Ritenuta l'urgente necessità di prorogare il termine suddetto, il quale non consente alle aziende di trasporto in concessione, che effettuano il servizio cumulativo con la rete ferroviaria statale, e che sono aderenti all'Istituto del controllo comune (gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) di comprendere i prodotti di detto servizio cumulativo nelle liquidazioni delle tasse erariali sui trasporti del bimestre cui i prodotti stessi si riferiscono;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa erariale di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, da applicare sul prodotto globale dei trasporti delle linee in concessione che effettuano il servizio cumulativo con la rete ferroviaria statale, e che risultano aderenti all'Istituto del controllo comune, gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, potrà essere liquidata entro 68 giorni dalla fine del bimestre cui si riferisce.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro 70 giorni dalla fine del bimestre stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 287.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1931, n. 78.

Istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del Conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che il conte Gian Giacomo Felissent, con testamento olografo 24 giugno 1910, legava a favore del Comando del presidio militare di Treviso alcuni beni situati nel comune di Villorba, perchè fossero adibiti a dare alloggio temporaneo, a titolo di convalescenza, di riposo o per licenza, a militari ufficiali con famiglia o soli;

Considerata l'assoluta e urgente necessità di alienare i beni suddetti onde costituire, invece, col ricavato dalla vendita convertito in titoli pubblici, una fondazione di carattere militare avente lo scopo — analogo — di concedere sovvenzioni ad ufficiali che trascorrano un periodo di convalescenza, di riposo o di licenza, in località compresa nel territorio di giurisdizione del Comando del presidio di Treviso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra ha facoltà di alienare, con le modalità che riterrà più opportune, i beni costituenti il legato disposto dal conte Gian Giacomo Felissent, con suo testamento olografo del 24 giugno 1910, a favore del Comando del presidio di Treviso.

Art. 2.

Il ricavato da detta alienazione, insieme alle somme dovute dagli eredi Felissent all'Amministrazione militare per frutti scaduti, sarà rinvestito in titoli pubblici di Stato e destinato a costituire il patrimonio di una fondazione da istituirsi, nelle forme consuete, al nome del conte Gian Giacomo Felissent.

Art. 3.

La fondazione « Conte Gian Giacomo Felissent » avrà lo scopo di provvedere con la rendita del proprio patrimonio alla concessione di sovvenzioni agli ufficiali del Regio esercito, con famiglia o soli, i quali trascorrano un periodo di convalescenza, di riposo o di licenza in località compresa nel territorio di giurisdizione del Comando del presidio di Treviso. Potranno conseguire tali sovvenzioni, peraltro, solo gli ufficiali che siano nativi della provincia di Treviso, ovvero che appartengano a famiglia avente stabile residenza in Comuni di quella Provincia, ovvero che siano effettivi a corpi aventi sede in Treviso.

Art. 4.

Il Ministro per la guerra provvederà per la esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Lo stesso Ministro è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 28. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 288.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1931, n. 81.

Modifica dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro ed agricole della provincia di Treviso « Il Montello », con sede in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1755, con il quale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro e agricole della provincia di Treviso « Il Montello », con sede in Treviso, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati del Consorzio predetto in data 6 luglio 1930-VIII, con la quale si modifica il testo degli articoli 3, 5, 6, 12, 13, 14, 29 e 30 dello statuto;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il testo degli articoli 3, 5, 6, 12, 13, 14, 29 e 30 dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro e agricole della provincia di Treviso « Il Montello », con sede in Treviso, è così modificato:

« Art. 3. — Possono far parte del Consorzio tutte le cooperative di produzione lavoro legalmente costituite ed iscritte nel registro prefettizio e quelle agricole, restando obbligate all'osservanza del presente statuto ed alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

« Art. 5. — Le cooperative cessano di far parte del Consorzio, per recesso e per espulsione. La cooperativa recedente dovrà indicare nella domanda le ragioni per le quali è venuta nella determinazione di recedere. La deliberazione è riservata al Consiglio di amministrazione del Consorzio, il quale dovrà decidere entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di recesso. Contro le decisioni del Consiglio è ammesso il ricorso al Collegio dei sindaci del Consorzio, ricorso che dovrà essere presentato non oltre quindici giorni dalla notifica del Consiglio. La decisione del Collegio dei sindaci è inappellabile. L'espulsione può avvenire contro le cooperative:

a) che vengano meno agli impegni assunti verso il Consorzio siano essi di ordine economico che morale;

b) che danneggino in qualsiasi modo e tempo gli interessi del Consorzio;

c) che non uniformino il loro funzionamento amministrativo tecnico e morale alle disposizioni della legge ed ai principî della cooperazione;

d) che non rispettino le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e deliberazioni emanate dagli organi direttivi del Consorzio.

« L'espulsione deve essere notificata con lettera raccomandata.

« Art. 6. — Le cooperative recedenti avranno diritto al rimborso delle quote versate e non prima di un anno dalla deliberazione che ne accoglie il recesso. Ogni altro credito maturatosi a loro favore sarà ad esse versato non oltre sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di recesso.

« Le cooperative espulse rimangono obbligate verso il Consorzio e verso terzi per due anni dalla data di espulsione, nei limiti stabiliti dallo statuto in conformità dell'art. 227 del Codice di commercio.

« Art. 12. — Ogni società avrà diritto ad un rappresentante sino a cinquanta soci e ad un rappresentante in più per ogni cento soci, oltre i cinquanta, con un massimo di tre.

« Art. 13. — L'avviso di convocazione dell'assemblea, unito all'ordine del giorno verrà pubblicato almeno sette giorni prima nel giornale la *Gazzetta Ufficiale* che viene designato come organo ufficiale del Consorzio. Nello stesso avviso sarà indicata l'ora della seconda convocazione.

« Art. 14. — Per la validità dell'assemblea in prima convocazione, anche nei casi di cui agli articoli 158 e 210 del Codice di commercio, è necessario l'intervento di almeno la metà dei rappresentanti le società consorziate. Quelle in seconda convocazione avranno luogo lopo trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, e saranno valide qualunque sia il numero delle società rappresentante.

« Art. 29. — Gli utili netti dell'esercizio saranno così ripartiti:

a) il 5 % al capitale sociale;

b) il 5 % al fondo di riserva;

c) il 70 % alle cooperative ed in proporzione dei salari corrisposti nei lavori eseguiti per conto del Consorzio;

d) il 10 % a disposizione del Consiglio di amministrazione;

e) il 10 % al personale dipendente dal Consorzio.

« Art. 30. — Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di redigere il regolamento disciplinante i rapporti fra Consorzio e cooperative e così pure stipulare i contratti di impiego del personale dipendente, ivi compreso il direttore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **289**.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1931, n. **83**.

Importo massimo della cauzione definitiva per l'esercizio delle agenzie private per il recapito di espressi in loco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 maggio 1913, n. 503, che conferisce alla Amministrazione delle poste la facoltà di concedere a privati l'autorizzazione di recapitare per espresso corrispondenze espistolari entro il Comune di loro provenienza;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2668, che approva il regolamento di esecuzione della legge sopra citata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la opportunità di stabilire un limite massimo per la cauzione che i concessionari di agenzie private di recapito espressi in loco debbono versare a norma dell'art. 18 del suddetto regolamento;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'importo massimo della cauzione definitiva che il concessionario di un'agenzia per il recapito di espressi in loco deve versare a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2668, è fissato in L. 50.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **290**.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1931, n. **82**.

Estensione dell'uso delle macchine affrancatrici alla francatura dei bollettini per la spedizione dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con il R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e le successive modificazioni;
Visti la convenzione e gli accordi internazionali firmati a Londra il 28 giugno 1929 e mandati in vigore con il R. decreto 13 gennaio 1930, n. 971;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1128;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1621, modificato con R. decreto 13 marzo 1927, n. 417;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di estendere l'uso delle macchine affrancatrici al servizio dei pacchi postali;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La francatura dei bollettini di spedizione dei pacchi postali può essere eseguita anche mediante impronte ottenute con l'uso di apposite macchine, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1128, e dal R. decreto 3 settembre 1926, n. 1621.

Art. 2.

Le caratteristiche delle impronte di cui all'articolo precedente saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 36. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1930.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle (Bari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Gioia del Colle (provincia di Bari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1931-IX pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle (Bari) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1931.
Scioglimento dell'Amministrazione del Comitato romano per la lotta contro la tubercolosi e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di provvedere a riforme nell'ordinamento del « Comitato romano per la lotta contro la tubercolosi », con sede in Roma, allo scopo di coordinare l'azione di detto Istituto agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;
Vista la proposta del prefetto di Roma;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione del Comitato romano per la lotta contro la tubercolosi, con sede in Roma, è sciolta e la temporanea gestione del predetto Istituto è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al prof. dott. comm. Riccardo Moretti con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune, nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente di cui trattasi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1028)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Proroga della validità delle tariffe speciali pel trasporto di riso nazionale sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle riduzioni di tariffa a favore del riso di produzione nazionale, stabilite dal decreto Ministeriale in data 22 aprile 1930 - Anno VIII — già prorogata fino al 31 dicembre 1930 col successivo decreto Ministeriale in data 8 luglio 1930 - Anno VIII —, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1931.

Art. 2.

Il minore introito derivante dalle riduzioni di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
Proroga della validità delle tariffe speciali pel trasporto dei vini nazionali sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle riduzioni di tariffa a favore dei vini nazionali, stabilite dal decreto Ministeriale in data 16 aprile

1930 - Anno VIII — già prorogata fino al 31 dicembre 1930 con successivo decreto Ministeriale in data 8 luglio 1930 - Anno VIII —, è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1931.

Art. 2.

Il minore introito derivante dalle riduzioni di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(1030)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 678 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della sig.a Barichievich Nicolina, figlia del fu Antonio e della fu Domenica Barichievich, nata a Lussingrande il 1° giugno 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(277)

N. 680 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Pietro, figlio del fu Luca e della fu Giovanna Barichievich, nato a Lussingrande il 5 maggio 1849, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Budinich fu Agostino e di Antonia Lettich, nata a Lussingrande il 27 novembre 1875; ed ai figli, nati a Lussingrande: Giovanni, il 12 marzo 1907; Marco, il 30 settembre 1908; Agostino, il 5 luglio 1910; Luca, il 25 dicembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(278)

N. 681 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Lettich, nato a New Jork il 16 gennaio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Narcisa Pagan di Santo e di Modesta Ballarin, nata a Lussingrande il 22 giugno 1897; ed ai figli, nati a Lussingrande: Giovanni, il 23 novembre 1920; Mario, il 19 novembre 1921; Antonio, il 29 luglio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(279)

N. 183 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dejak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dejak Ernesto, figlio del fu Carlo e di Cecilia (Giovanna) Mateicich, nato a Montona il 7 gennaio 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dea ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia, nata a Pisino dalla ora defunta Matilde Schaden: Matilde, il 24 agosto 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(280)

N. 162 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Deselich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Deselich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Sintich Domenica, nato a La Sella di Cherso il 1° settembre 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Deselli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crivich Maria di Francesco e fu Musich Giovanni, nata ad Aquilonia il 30 dicembre 1881, ed ai figli, nati ad Aquilonia: Maria, il 12 maggio 1914; Giovanni, il 7 marzo 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(281)

N. 166 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Deselich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Deselich Francesco, figlio di Francesco e di Lurdich Antonia, nato ad Aquilonia di Cherso il 5 ottobre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Deselli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuglianich Maria fu Antonio e di Maria Cucich, nata ad Aquilonia il 27 febbraio 1899 ed alle figlie, nate ad Aquilonia: Maria, il 27 luglio 1922; Domenica, il 17 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(282)

N. 159 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Deselich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Deselich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Musich Gaspara, nato a Aquilonia di Cherso il 28 ottobre 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Deselli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio nato ad Aquilonia il 5 ottobre 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(283)

N. 163 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Deselich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Deselich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Vitcovich, nato ad Aquilonia di Cherso l'11 novembre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Deselli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rogovich Maria di Giovanni e fu Sintich Francesca, nata ad Aquilonia il 22 agosto 1881 ed al figlio Giovanni, nato ad Aquilonia il 27 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(284)

N. 176 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Derndich » Giuseppe, è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Derndich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Antonia Sgrablich, nato a Pisino l'11 aprile 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dendi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(285)

N. 278 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Nicolò, figlio del fu Antonio e di Francesca Chersich, nato a Cherso l'8 ottobre 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chersich Francesca fu Francesco e di Giovanna Soldatich, nata a Cherso il 18 dicembre 1889 ed ai figli, nati a Cherso: Nicolò, il 17 aprile 1924; Rocco, il 16 agosto 1925; Antonio, il 10 agosto 1927; Nicoletta, il 12 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(298)

N. 154 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Descovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Descovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Domenica Michicich, nato a Frantin di Cherso il 24 novembre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Desco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bon Domenica di Giovanni e di Domenica Lazzarich, nata a Caisole il 9 novembre 1898 ed alle figlie nate a Frantin: Maria, il 29 aprile 1925; Domenica, il 5 novembre 1926; Anna, l'11 settembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(299)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 00512 del 7 febbraio 1931-IX, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1634, che apporta modifiche alla vigente tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali e determina la misura dell'aggio e del supplemento di aggio dovuto ai rivenditori dei generi di monopolio sullo smercio dei tabacchi lavorati e dei prodotti secondari.

(1055)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Alli e Punta delle Castella » in provincia di Catanzaro.

Con decreto Ministeriale 7 febbraio 1931-IX, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica e trasformazione fondiaria del comprensorio « Alli e Punta delle Castella » deliberate dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 30 novembre 1930.

(1020)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Piana di Neive in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Piana di Neive, con sede in comune di Neive, provincia di Cuneo, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 58 ditte, con un comprensorio di ettari 26.45.67 situati nel Comune citato, da irrigare con le acque della Bealera San Marzano, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Neive il 10 novembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1021)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 - Numero del certificato provvisorio: 1207 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lodi (Milano) — Intestazione: Scaramuzza Alberto fu Agostino, domic. in Pandino — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 17 — Numero del certificato provvisorio: 21115 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Gorini Umberto fu Nicola, domic. in Baschi (Perugia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 22377 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Caserta (Napoli) — Intestazione: D'Amore Raffaele di Angelo, domic. in Brusciano (Napoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 - Numero del certificato provvisorio: 22715 - Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia - Intestazione: Personale direttivo Paparini — Capitale: L. 2600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 22716 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Amministrazione Paparini — Capitale: L. 3500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 22717 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Coloni Paparini — Capitale: L. 3500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 2176 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Lugo (Ravenna) — Intestazione: Rani Giovanni fu Costante, domic. in Lugo (Ravenna) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 21277 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Lora Germano fu Giovanni, domic. in Pianceri (Vercelli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 2679 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Riggio Angela di Carmelo, domic. a Palazzo Adriano (Siracusa) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 16866 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Ditta Fratelli Poscia di Oderzo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 20801 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Frassineti Girolamo fu Giuseppe, domic. in Imola (Bologna) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA

(5335)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	363126	Leone Leone di Vittorio, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Genova . . . L.	171,50
»	363127	Leone Maria-Eugenia di Vittorio, minore, ecc., come la precedente . . . »	171,50
»	738829	Gambardella Angelina fu Aniello . . . »	280 —
»	738830	Intestata come la precedente . . . »	70 —
3 %	37015	Parrocchia del SS. Salvatore, in Corsano Tramonti (Salerno) . »	3 —
Cons. 5 %	340748	Parrocchia S. Salvatore di Corsano, frazione di Tramonti (Salerno) . . . »	190
3.50 %	809423	Torrero Anna-Giuseppa fu Stefano, vedova di Rossattone Luigi-Lorenzo o Lorenzo presunta assente sotto la curatela speciale della figlia Enrichetta-Maria, domic. in Torino . . . »	857,50
Cons. 5 %	358764	Sforzato Letteria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Messineo Maria fu Giuseppe, vedova di Sforzato Domenico, domic. in Messina . . . »	25 —
»	358765	Sforzato Rosaria fu Domenico, minore, ecc. come la precedente. »	25 —
»	358766	Sforzato Papirio fu Domenico, minore, ecc. come la precedente. »	25 —
»	358767	Sforzato Domenica fu Domenico, minore, ecc. come la precedente »	25 —
»	358768	Sforzato Letteria, Rosaria, Papirio e Domenica fu Domenico, minori, ecc. come la precedente . . . »	5 —
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati 1925-1926	3195	Moriotti Giovanni fu Giuseppe e Manara Adele fu Andrea - Capit. »	2.000 —
	3609	Intestato come il precedente . . . Capitale »	2.000 —
3.50 %	338839	Cambieri Angela fu Angelo, minore sotto la tutela di Calissano Paolo, domic in Roma . . . »	126 —
Cons. 5 %	6816 Polizza combattenti	Simeone Augusto di Giuseppe, domic. in Civitavecchia (Roma) . »	20 —
»	132985	De Romanis Lucrezia fu Riccardo, moglie di Alessandrini Igino fu Pietro, domic. in Roma vincolata . . . »	400 —
»	339201	Garbarino Teresa-Antonia di Andrea, moglie di Balletto Giovanni, domic. in Bargagli (Genova) vincolata . . . »	115 —
3.50 %	770040 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pompilio Francesco fu Federico, domic. in Secondigliano (Napoli) . . . » per l'usufrutto: Cardone Cristina fu Antonio, vedova di Pompilio Federico, domic. in Napoli.	150,50
»	140995	Garbini Maria di Angelo, nubile, domic. in Chiavari (Genova) . »	70 —
Cons. 5 %	37874	Pellettieri Egidio di Giovanni, domic. in New York . . . »	620 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	80381	Pellettieri Egidio fu Giovanni, domic. in New York . . . . . L.	825 —
3.50 %	798464 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cogo Cornelio fu Marco . . . . » per la proprietà: Cogo Leonida fu Umberto, domic. in Roma.	1,260 —
Cons. 5 %	269613 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . » per la proprietà: Cogo Elisa di Cornelio, moglie di Rigon Alberto, domic. in Breganze (Vicenza).	285 —
»	269614 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . » per la proprietà: Cogo Angela di Cornelio, nubile, domic. in Breganze (Vicenza).	285 —
»	470934 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lieto Anna di Alfredo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Napoli . . . . » per l'usufrutto: Lieto Alfredo fu Francesco-Paolo, domic. in Napoli.	410 —
»	8037 Polizza combattenti	Zunino Emanuele fu Gerolamo, domic. in Genova . . . . . . »	20 —
»	425437	Arciconfraternita della Concezione e Morti in Nusco (Avellino) . »	10 —
Prestito nazionale 5 %	36762	Ghibaudo Maria di Lorenzo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Roccavione (Cuneo) . . . . »	25 —
Cons. 5 %	144060	Picone Giacoma di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Marsala (Trapani) . . . . »	15 —

Roma, 30 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5336)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 32.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.90	Oro	368.54
Svizzera . . .	369.03	Belgrado	33.70
Londra	92.876	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.677	Albania (Franco oro).	366.75
Spagna . . .	193.50	Norvegia	5.105
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz) .	98 —
Berlino (Marco oro) .	4.546	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge) .	2.684	Polonia (Sloty) . . .	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.775
Peso Argentino Oro	13.39	Rendita 3.50 % (1902).	66.70
Peso Argentino Carta	5.83	Rendita 3 % lordo	42.50
New York . .	19.10	Consolidato 5 % . .	81.40
Dollaro Canadese . .	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %.	78.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita consolidato 3,50 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 88.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° gennaio 1931 relativa al certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 610787 di annue L. 126 intestato a « Comune di Veggiano » (Padova) con annotazione.

In analogia al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1023)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298;
Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	162934	Vesta Alberico fu Nicola, domic. in Chianche di Ceppaloni (Benevento) . . . . L.	100 —
»	392315 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Antonio di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Picinisco (Caserta) . . . . » per l'usufrutto: Capaldi Giuseppe fu Carmine, domic. in Picinisco (Caserta)	70 —
»	392316 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Maria di Giuseppe, ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	70 —
»	406035 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Antonio, ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5 —
»	406036 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Maria, ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5 —
»	506018	Degiorgis Enrichetta fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bargi Cristina fu Antonio, domic. in Torino . . . . »	675 —
»	506019 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Bargi Cristina fu Antonio, ved. Degiorgis, domic. in Torino	225 —
3,50 %	423015 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Valente Augusto di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Torino . . . . » per l'usufrutto: Valente Michele fu Giuseppe, domic. in Torino	192.50
»	459012 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Ferrando Camillo fu Raimondo, domic. in Baldissero Canavese (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Faccio Rosa fu Giovanni Maria, ved. di Ferrando Raimondo, domic. in Baldissero Canavese.	70 —
»	774045 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: congiuntamente a Faccio Rosa fu Giovanni Maria, ved. di Ferrando Raimondo e a Ferrando Camillo, Alessandra e Maria fu Raimondo, le due ultime nubili, domic. in Baldissero Canavese	1.064 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	33727 Littorio	Palumbo Bonaventura fu Bonaventura, domic. in Muro Lucano (Potenza) . . . . L.	600 —
»	304109	Chianese Teresa di Ludovico, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Napoli . . . . »	670 —
3,50 %	302658	Micheli Giuseppe di Michele, domic. in Parma - vincolata . . »	70 —
»	603508	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	70 —
»	423956 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Nicolini Luigia fu Giuseppe, nubile, domic. in Torino . . . . » per la proprietà: Rota Antonietta fu Giuseppe, nubile, domic. in Torino.	619.50
Cons. 5 %	307801 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Guaraldi Iginio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Roversi Linda fu Zama, ved. Guaraldi, domic. in Cento (Ferrara). . . . . » per l'usufrutto: durante lo stato vedovile a Roversi Linda fu Zama ved. di Guaraldi Giuseppe, domic. in Cento (Ferrara).	1.365 —
»	310847	Volpe Antonio fu Antonio, domic. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - vincolata . . . . »	250 —
»	25702	Guadagni Edilio di Ferdinando, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Colonnata, frazione del comune di Carrara (Massa) »	55 —
»	108454 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Solimbergo Gino fu Luigi, domic. in Bergamo. » per la proprietà: Solimbergo Luigia, Dante, Giuseppe-Eugenio, Maria e Mario di Gino, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Bergamo, in parti eguali.	125 —
»	126225 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Solimbergo Giuseppe-Mario, Dante, Maria e Luigi di Gino, minori, ecc., come la proprietà precedente.	50 —
»	211428 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Solimbergo Luigina, Dante, Eugenio-Giuseppe, Maria e Mario di Gino, minori, ecc., come la proprietà precedente.	440 —
3,50 %	36162	Opera Parrocchiale di Musiara Inferiore in Tizzano (Parma) . »	7 —
»	104916	Opera della Chiesa Parrocchiale di Musiara Superiore in Tizzano Val Parma (Parma). . . . . »	7 —
Cons. 5 % (1861)	1390632	Tassara Bartolomeo di Giacomo, domic. in San Pietro di Rapallo (Genova), ipotecata . . . . »	15 —
Cons. 5 %	299983 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Arlini Iza fu Ambrogio, minore sotto la p. p. della madre Finocchi Maria fu Nicola ved. Arlini, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Finocchi Maria fu Nicola, ved. di Arlini Ambrogio, domic. in Roma	875 —

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

7)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	517237	Banca italiana di cauzioni - vincolata	276.50

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(978)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Firenze.

Si comunica che con R. decreto 15 gennaio 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1931, registro n. 8 Interno, foglio n. 440) il signor prof. dott. Filippo Neri è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Firenze pel triennio 1927-29 in sostituzione del signor prof. dott. Giuseppe Gardenghi.

(1012)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

Domanda di svincolo parziale della cauzione costituita dalla « Compagnie d'Assurances National Suisse » a garanzia degli assicurati italiani.

La « Compagnie d'Assurances National Suisse », con sede in Basilea e rappresentanza per l'Italia in Milano, via Manzoni n. 40, ha limitato l'attività assicurativa al solo ramo trasporti, ed ha chiesto lo svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati italiani, per gli altri rami di assicurazione, asserendo che tutte le relative polizze sono state volturate col consenso degli assicurati alla Società anonima « La Pace e Anonima Settentrionale », con sede in Milano, via Victor Hugo n. 2, e di aver liquidati tutti i sinistri.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero (Divisione assicurazioni private) non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla rappresentanza della « Compagnie d'Assurances National Suisse ».

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(1011)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 4 febbraio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Amedeo Farini a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Ravenna.

Cav. avv. Gabriele Perriello a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Benevento.

Avv. Aldo Vecchini a segretario del Sindacato fascista avvocati e procuratori di Roma.

Sig. Luigi Dazzi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Mantova.

Sig. Enrico Morselli a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Terni.

Dott. Ezio Milesi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Trieste.

Sig. Giuseppe Aldovini a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Cremona.

Sig. Giovanni Alvisi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Ferrara.

Sig. Nazzareno Camilletti a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Macerata.

Sig. Luigi Carbonaro a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Ragusa.

(1013)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.